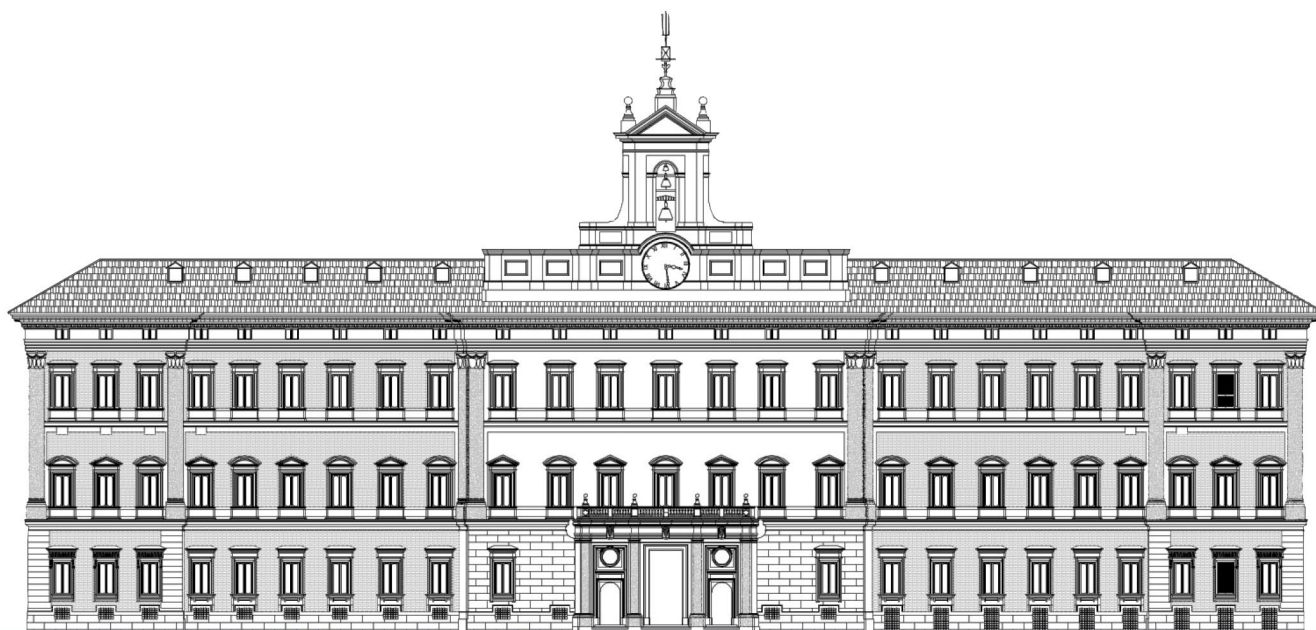




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2654

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad
alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il
riconoscimento dei medesimi

(Approvato dal Senato – A.S. 180 e 1041)

N. 95 – 1° dicembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2654

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad
alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il
riconoscimento dei medesimi

(Approvato dal Senato – A.S. 180 e 1041)

N. 95 – 1° dicembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2	- 4 -
FINALITÀ E DEFINIZIONE DEGLI ALUNNI O STUDENTI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO. -	5 -
ARTICOLO 4	- 12 -
PIANO TRIENNALE SPERIMENTALE DI ATTIVITÀ PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO	- 12 -
ARTICOLO 5	- 16 -
FORMAZIONE DEI DOCENTI.....	- 16 -
ARTICOLO 6	- 17 -
ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA.....	- 17 -
ARTICOLI 7 E 8	- 18 -
RELAZIONE ALLE CAMERE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2654
Titolo:	Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Mollicone (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato (testo unificato di S. 180 e S. 1041), reca disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.

Il provvedimento, il cui testo unificato è stato adottato dalla 7^a Commissione (Cultura) del Senato in sede redigente (*cf.* seduta del 1° ottobre 2024), si compone di 8 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la 5^a Commissione (Bilancio) ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo unificato iniziale del provvedimento (*cf.* seduta del 16 ottobre 2024); il Governo, in luogo della relazione tecnica, ha presentato una Nota recante risposte ai chiarimenti richiesti dal relatore della medesima Commissione (*cf.* seduta dell'11 giugno 2025). Nella Nota è stata richiesta l'introduzione di alcune modifiche agli articoli 3, 4 e 5 del testo unificato che sono state quindi formulate come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5^a Commissione nella seduta del 17 giugno 2025. Successivamente, le medesime modifiche sono state recepite nel testo del provvedimento nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 7^a Commissione.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Finalità e definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo

Le norme definiscono le finalità del provvedimento in esame, tra cui quella di prevedere interventi volti all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, nonché di garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione (articolo 1). Viene, altresì, indicata la definizione di "alunno o studente ad alto potenziale cognitivo", stabilendo che l'alunno o lo studente ad alto potenziale cognitivo è colui che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione, compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità. Viene, inoltre, stabilito che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali (articolo 2).

La direttiva MIUR del 27 dicembre 2012¹, include nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) tre grandi sotto-categorie (quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) e prevede, conseguentemente, specifici interventi in favore degli alunni e studenti che presentino tali bisogni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento, tra cui quella di garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione (articolo 1), prevedendo, altresì, sia la definizione di "alunno o studente ad alto potenziale cognitivo" sia che detti soggetti siano compresi nell'ambito degli alunni o studenti con bisogni educativi speciali (articolo 2).

Si ricorda che la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012², include nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) tre grandi sotto-categorie (quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) e prevede, conseguentemente, specifici interventi in favore degli alunni e studenti che presentino tali bisogni.

¹ Recante "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

² Recante "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni che si limitano ad enunciare le finalità del provvedimento e a introdurre la definizione di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo. Per quanto riguarda invece la disposizione che ricomprende gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali si rinvia alle osservazioni che saranno formulate in merito all'articolo 4.

ARTICOLO 3

Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo (comma 1).

Viene stabilito che i predetti decreti legislativi siano adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo [comma 2, lettera *a*]);
- garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive [comma 2, lettera *b*]);
- realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli [comma 2, lettera *c*]);
- prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti [comma 2, lettera *d*]).

Viene disciplinata la procedura di adozione dei predetti decreti legislativi, stabilendo, tra l'altro, che gli schemi dei citati decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (commi 3 e 4).

Viene precisato, con norma introdotta dal Senato³, che gli schemi dei suddetti decreti legislativi siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, specificando che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dei criteri di cui al suddetto comma 2, lettere *b)* e *c)*, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali⁴, i suddetti decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie⁵ (comma 5).

Viene, altresì, stabilito, con norma introdotta dal Senato³, che, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 5, dall'attuazione della delega recata dall'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

Viene, infine, stabilito, tramite norma introdotta dal Senato³, che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano individuate con decreto ministeriale le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, lettera *b)*, e sulla base delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 2 (comma 7).

Si evidenzia che la Nota depositata dal Governo nella seduta della 5^a Commissione (Bilancio) del Senato dell'11 giugno 2025 ha richiesto l'introduzione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di alcune integrazioni all'articolo in esame, corrispondenti agli attuali commi 5, 6 e 7. Tali integrazioni sono state formulate come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5^a Commissione del Senato sul testo del provvedimento nella seduta del 17 giugno 2025⁶ e sono state successivamente recepite nel medesimo testo, nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 7^a Commissione (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni

³ Quale condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere non ostativo, reso dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato alla Commissione di merito in data 17 giugno 2025.

⁴ Di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), il quale prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera *d)*, della legge n. 196 del 2009, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, siano determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge di bilancio.

⁵ In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

⁶ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 400 del 17 giugno 2025

e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, prevedendo i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui quello di garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, ai sensi del comma 2, lettera *b*), quello di realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, ai sensi del comma 2, lettera *c*), nonché quello di prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti ai sensi del comma 2, lettera *d*). Viene, altresì, specificato che, qualora i decreti legislativi, adottati in attuazione dei summenzionati principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), del provvedimento in esame, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio 2025-2027, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Fermo restando quanto testé previsto, si prevede che dall'attuazione della presente delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Viene, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, lettera *b*), e delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui al precedente articolo 2.

In merito alla predetta delega, stante la mancanza di una relazione tecnica, appare necessario che il Governo chiarisca se, per la complessità della materia trattata, non sia possibile

procedere fin d'ora alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, posto che, solo in tal caso, è consentito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che i decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, possano essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Appare altresì necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che possano derivare eventuali oneri:

- dal piano didattico personalizzato (PDP), destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo di cui al principio e criterio direttivo previsto alla lettera *d*) del comma 2;
- dal comma 7 che prevede che il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo debba avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, senza peraltro vincolare tale procedura al rispetto di una specifica clausola di invarianza finanziaria, come invece sarebbe necessario considerato che tale disposizione non rientra nel perimetro della delega in esame e non risulta pertanto assoggettata al medesimo vincolo di invarianza finanziaria cui la delega stessa soggiace.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 5 e 6 dell'articolo 3 recano un'articolata disciplina dei profili finanziari connessi all'attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3 in materia di riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, individuando - in diretto recepimento di una specifica condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 17 giugno 2025 - una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria della medesima delega.

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il richiamato comma 5 disciplina, invece, la copertura finanziaria delle disposizioni adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali.

Il predetto meccanismo prevede in via generale il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli oneri così determinati, si prevede, in prima battuta, il ricorso a modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo o, qualora il ricorso a tale strumento non risulti sufficiente a far fronte agli eventuali oneri, il ricorso all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2025⁷.

A tale riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha determinato - attraverso il rinvio alle tabelle A e B allegate alla citata legge di bilancio - gli importi da iscrivere per gli anni 2025-2027, rispettivamente, nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale di conto capitale, suddivisi per accantonamenti relativi ai singoli Ministeri, entrambi destinati, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nell'anno 2025.

⁷ Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Le disposizioni in esame prevedono inoltre che, qualora anche l'utilizzo del predetto accantonamento non risulti sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi volti all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo in commento, trovi infine applicazione la procedura di cui al citato articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale i decreti legislativi attuativi dei predetti principi e criteri direttivi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A fronte di tale articolato meccanismo di copertura, il comma 5, primo periodo, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 1 dell'articolo in esame siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Tutto ciò premesso, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che il meccanismo di copertura previsto dalle disposizioni in esame presenta caratteri per molti aspetti simili a quelli che contraddistinguono analoghe disposizioni recentemente esaminate, che disciplinano la copertura finanziaria di deleghe che si connotano per la complessità della materia trattata.

In particolare, l'articolo 22, comma 3, della legge delega per la riforma fiscale⁸, prevede che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21, che non trovino compensazione all'interno dei decreti legislativi o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della riforma fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provveda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge delega, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

La formulazione della disposizione in commento si discosta, invece, parzialmente da quella dell'articolo 3, commi da 7 a 9, del disegno di legge S. 1457, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica, recante delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, in quanto, con riferimento ai decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2,

⁸ Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)*, *i)*, *p)* e *r)*, del medesimo articolo 3, le richiamate disposizioni prevedono un dispositivo di copertura finanziaria secondo cui, qualora il ricorso alle modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo risultasse insufficiente, si provvede, in prima battuta, a valere su un'apposita autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e, successivamente, attraverso l'eventuale ricorso al meccanismo di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo si rappresenta che la disposizione ora in commento appare volta a individuare preventivamente una modalità prioritaria per la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo in commento, da attivare qualora le modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo si rivelino insufficienti, prima di ricorrere alla soprarichiamata procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In tale quadro, si segnala, comunque, che, in virtù del richiamo all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, contenuto nel comma 5 dell'articolo in commento, la copertura finanziaria dovrebbe prioritariamente gravare sugli importi iscritti nei fondi speciali, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025. Considerando anche i tempi necessari all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, sembrerebbe dunque opportuno richiamare, in termini generali, gli accantonamenti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Potrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di specificare che oggetto di utilizzo potrà essere solo l'accantonamento relativo al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, posto che le attività previste dai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 non sembrerebbero riferibili, a una prima analisi, a spese aventi natura di conto capitale.

Al riguardo, appare in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 4

Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo

Le norme prevedono la predisposizione con decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo (comma 1).

Viene stabilito che il predetto Piano sia attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e che, con riferimento alla sperimentazione triennale, preveda le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, le attività di formazione rivolte ai docenti (da attuare nel primo anno), nonché le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti (da svolgere nel secondo e nel terzo anno) (comma 2).

Viene previsto che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al citato Piano tengano conto delle eventuali certificazioni, attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui al precedente articolo 2, e attivino, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo. Viene specificato che l'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo (comma 3).

Viene, inoltre, stabilita, con modifica introdotta in Senato⁹, l'istituzione con decreto ministeriale, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un Comitato tecnico-scientifico, avente i seguenti compiti:

- coordinare e monitorare l'attuazione del suddetto Piano, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio [comma 4, lettera *a*]);
- individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini dell'adozione del decreto di cui al precedente articolo 3, comma 7 [comma 4, lettera *b*]).

Viene stabilito, con modifica introdotta in Senato⁹, che il predetto Comitato tecnico-scientifico sia composto da dieci componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito.

Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di

⁹ Quale condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere non ostativo reso dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato alla Commissione di merito in data 17 giugno 2025.

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)¹⁰ e due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)¹¹.

La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato (comma 5).

Viene infine stabilito, con norma introdotta in Senato¹², che all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Si evidenzia che la Nota depositata dal Governo nella seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato dell'11 giugno 2025 ha richiesto alcune modifiche all'articolo in esame. Nello specifico, la sostituzione dei commi 4 e 5, nonché l'introduzione del comma 6, che prevede una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo. Tali modifiche sono state formulate come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo del provvedimento nella seduta del 17 giugno 2025¹³ e sono state successivamente recepite nel medesimo testo, nel corso dell'esame in sede referente, dalla 7ª Commissione (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono la predisposizione con decreto ministeriale di un Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo che preveda le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, le attività di formazione rivolte ai docenti, nonché le attività volte alla citata inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti (commi 1 e 2). Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono a tale Piano tengono conto delle eventuali certificazioni, attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo e attivano, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei ad individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo (comma 3). Viene, altresì, disposta l'istituzione tramite decreto ministeriale di un Comitato tecnico-scientifico, composto da dieci componenti nominati dal Ministro dell'istruzione e del

¹⁰ Di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

¹¹ Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 2004.

¹² Quale condizione posta nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso in Senato dalla 5ª Commissione (Bilancio) alla Commissione di merito in data 17 giugno 2025.

¹³ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 400 del 17 giugno 2025

merito, avente i compiti, tra l'altro, di coordinare e monitorare l'attuazione del suddetto Piano, nonché di individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Viene, inoltre, specificato che la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. L'articolo in esame è infine assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò premesso, riguardo al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, si osserva che:

- dovrebbero essere precisate le modalità di raccordo tra il predetto Piano e la disciplina a regime derivante dall'esercizio della delega, posto che tale Piano – considerati la sua durata (tre anni) e il termine previsto per l'esercizio della delega stessa (un anno) - potrebbe sovrapporsi, soprattutto nella parte più operativa (secondo e terzo anno), alla disciplina a regime che sarà introdotta in attuazione della delega di cui trattasi;
- in mancanza di un tale raccordo normativo – nei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 o in altra disposizione - la previsione di un decreto ministeriale volto ad individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, le modalità per il riconoscimento degli alunni o degli studenti ad alto potenziale cognitivo anche "sulla base delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 2" rischia di determinare il riconoscimento di posizioni soggettive ancor prima che la predetta delega venga esercitata e ne vengano valutati i relativi effetti finanziari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza di non poter, di fatto, limitare tale riconoscimento, in caso di richieste da parte degli aventi diritto, alle sole istituzioni scolastiche che aderiscono al Piano e agli alunni o agli studenti dalle stesse individuati; ciò anche in conseguenza del fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dovrebbero considerarsi compresi - in mancanza di una diversa precisazione al riguardo - nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali fin dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

- dovrebbe essere valutata la coerenza tra la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, che prevede che l'esito delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche che partecipano alla sperimentazione "non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo", e quella di cui all'articolo 3, comma 7, che invece prevede l'individuazione in generale – e non limitatamente alla sperimentazione triennale - degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ad opera del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7, sulla base delle medesime certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo su cui dovrebbero fondarsi le stesse attività sperimentali.

Infine, con riferimento all'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, preso atto che la partecipazione ai lavori dello stesso non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, si osserva che andrebbe comunque precisato presso quale struttura amministrativa opererà il Comitato medesimo anche al fine di poter valutare se essa possa far fronte alle spese di funzionamento che ne deriveranno con le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che assiste l'intero articolo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 4 prevede che la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico istituito dal precedente comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, mentre il successivo comma 6 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento.

ARTICOLO 5

Formazione dei docenti

Le norme prevedono che le attività di formazione dei docenti di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera *b*), siano finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Viene, altresì, disposto, con norma introdotta in Senato¹⁴, che le predette attività di formazione dei docenti siano svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che la Nota depositata dal Governo nella seduta della 5^a Commissione (Bilancio) del Senato del 11 giugno 2025 ha richiesto l'introduzione del suddetto ultimo periodo all'articolo in commento, contenente una specifica clausola di non onerosità concernente l'attività di formazione dei docenti. Detta modifica è stata assunta tra le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato nella seduta del 17 giugno 2025. La medesima modifica è stata successivamente recepita nel testo del provvedimento dalla 7^a Commissione (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono gli obiettivi dell'attività di formazione dei docenti prevista nel predetto Piano triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, prevedendo, inoltre, che le predette attività siano svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, appare necessario, oltre a quanto già rilevato con riferimento all'articolo 4 in merito al Piano triennale sperimentale (*cf. supra*), che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere eventuali oneri correlati alla predetta attività di formazione, posto che la specifica clausola che prevede che le attività in oggetto siano svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sembrerebbe di per sé sufficiente ad escludere la non onerosità della norma in commento, ove si considerino, ad esempio, le prestazioni che dovrebbero essere svolte dal personale docente formatore.

¹⁴ Quale condizione posta nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso in Senato dalla 5^a Commissione (Bilancio) alla Commissione di merito in data 17 giugno 2025.

ARTICOLO 6

Attività finalizzate all'inclusione scolastica

Le norme prescrivono che la partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), sia autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni (comma 1).

Viene stabilito che, per le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Inoltre, viene disposto che dall'attuazione del presente comma non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (comma 2).

Viene, altresì, disposto che, fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del Piano didattico personalizzato si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni relative alle attività finalizzate all'inclusione scolastica previste nel Piano triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, stabilendo, tra l'altro, che, per le suddette attività, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia e che da esse non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Al riguardo, oltre a quanto già rilevato con riferimento all'articolo 4 in merito al Piano triennale sperimentale (*cfr. supra*), si rileva l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione, anche di massima, relativamente alle modalità con le quali saranno espletate le attività in oggetto.

ARTICOLI 7 e 8

Relazione alle Camere e clausola di salvaguardia

Le norme stabiliscono che, al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima, che tenga conto delle relazioni di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettera a) (articolo 7).

Viene, altresì, previsto con apposita clausola di salvaguardia, che il provvedimento in esame si applichi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (articolo 8).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la presentazione di una relazione alle Camere sugli esiti della sperimentazione in oggetto da parte del Ministro dell'istruzione e del merito e recano una clausola di salvaguardia in favore degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.